

8.6 Pertanto, nell'ambito della problematica dell'integrazione regionale, i programmi di cooperazione dell'UE, in particolare quelli riguardanti l'integrazione regionale con i paesi in via di sviluppo e meno sviluppati dovranno attribuire grande importanza alle varie dimensioni della sostenibilità sul piano econo-

mico, sociale e ambientale. Al riguardo, il CESE può dare un contributo essenziale in quanto organo comunitario direttamente competente in materia, in grado di promuovere il confronto su tali questioni all'interno della società civile.

Bruxelles, 2 giugno 2004.

*Il Presidente*

*del Comitato economico e sociale europeo*

Roger BRIESCH

---

**Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura**

(COM(2003) 657 def. - 2003/0265 (CNS))

(2004/C 241/13)

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 31 marzo 2004, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 29, paragrafo 2 del proprio Regolamento interno, di elaborare un parere d'iniziativa in merito alla: Proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 5 maggio 2004 sulla base del progetto predisposto dalla Relatrice CARROL.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 3 giugno 2004, nel corso della 409<sup>a</sup> sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 120 voti favorevoli, 49 contrari e 15 astensioni.

## **1. Base giuridica, contenuto e portata della proposta**

1.1 La proposta della Commissione si fonda sull'articolo 13, paragrafo 1 del Trattato che istituisce la Comunità europea, che ha già costituito la base giuridica delle direttive volte a combattere le discriminazioni in materia di occupazione e di condizioni di lavoro in base alla religione, alle convinzioni personali, agli handicap, all'età o alle tendenze sessuali <sup>(1)</sup> e, in materia tanto di occupazione e di condizioni di lavoro quanto di accesso a beni e servizi, le discriminazioni per motivi di razza o di origine etnica <sup>(2)</sup>.

1.2 La proposta di direttiva istituisce un quadro per combattere la discriminazione fondata sul sesso nell'accesso a beni e servizi e nella loro fornitura, nell'intento di realizzare negli Stati membri il principio della parità di trattamento tra donne e uomini. La proposta non ha effetto retroattivo.

1.2.1 È vietata ogni discriminazione diretta o indiretta, fondata sul sesso, compreso il trattamento meno favorevole

delle donne a motivo di gravidanza e maternità. Molestie e molestie sessuali sono considerate, a titolo della proposta, alla stregua di discriminazioni fondate sul sesso e sono pertanto vietate. Il rifiuto di tale comportamento da parte di una persona o la sua sottomissione ad esso non possono servire di base per una decisione che interessa la persona in questione. Anche l'incitamento alla discriminazione è considerato alla stregua di discriminazione a titolo della direttiva.

1.3 La proposta è di ampia portata, per quanto presenti limiti importanti. Il campo di applicazione comprende globalmente l'accesso ai beni e ai servizi che sono disponibili al pubblico e la loro fornitura, compreso l'alloggio, sia per il settore pubblico sia per quello privato, compresi gli organismi pubblici. La direttiva non si applica a transazioni effettuate in contesti puramente privati, quali l'affitto di una casa di villeggiatura a un familiare o l'affitto di una stanza in una casa privata.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

1.3.1 La Commissione fornisce alcuni esempi di beni e servizi che sono disponibili al pubblico:

- l'accesso a locali nei quali il pubblico è autorizzato a entrare,
- tutti i tipi di alloggio, compresi gli appartamenti affittati e gli alloggi forniti da alberghi,
- servizi bancari, assicurativi e altri servizi finanziari,
- mezzi di trasporto e
- servizi legati a qualsiasi professione o attività commerciale<sup>(1)</sup>.

1.3.2 I servizi interessati dalla proposta hanno ampia portata, e comprendono settori rilevanti quali i sistemi pensionistici, le assicurazioni sanitarie e sulla vita, le assicurazioni generali e l'accesso ai finanziamenti e all'alloggio.

1.3.3 A partire dalla data di entrata in vigore della direttiva, è fatto divieto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari. Gli Stati membri possono tuttavia ritardare l'attuazione di tali misure per ancora sei anni. In tal caso, essi ne informano immediatamente la Commissione e sono tenuti a compilare, a pubblicare e ad aggiornare costantemente tabelle dettagliate su mortalità e speranza di vita delle donne e degli uomini.

1.4 Sono previste alcune deroghe: la proposta di direttiva non preclude il riconoscimento di differenze legate a beni e servizi per i quali gli uomini e le donne non si trovano in situazione analoga, sia perché i beni e i servizi sono destinati esclusivamente o principalmente agli individui di un sesso, sia perché implicano competenze che sono esercitate in maniera diversa a seconda del sesso. A mò di esempio viene citato il caso degli orari riservati alle persone dello stesso sesso in piscina, o dei circoli privati aperti a individui dello stesso sesso.

1.5 Sono dichiaratamente esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva l'istruzione e il contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità, in particolare la pubblicità e la pubblicità televisiva quali definite nell'articolo 1, lettera b) della direttiva 89/552/CEE del Consiglio.

1.6 L'azione positiva è autorizzata a titolo della direttiva.

1.7 In merito ai diritti minimi, ai mezzi di ricorso, all'esecuzione nonché al monitoraggio, il disposto della direttiva riprende quello delle due direttive di cui al punto 1.1.

## 2. Osservazioni generali

2.1 Il Comitato sottolinea l'importanza del principio inteso ad eliminare le discriminazioni basate sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

2.2 Il Comitato si compiace del fatto che la redazione e le definizioni contenute nella proposta siano coerenti con le due direttive precedenti nonché con la direttiva riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso.

<sup>(1)</sup> COM(2003) 657 def., Relazione.

2.2.1 Il Comitato constata con preoccupazione che soltanto il considerando 10 del preambolo della proposta di direttiva contiene una definizione di «servizi». A scanso di ambiguità, data la vasta gamma di servizi, pubblici e di altra natura, disponibili al pubblico (ad esempio, quelli forniti dalle ONG), il testo dovrebbe includere un'esplicita definizione del concetto di «servizi». Il Comitato propende per una definizione estesa.

2.3 È increscioso che l'istruzione non rientri nel campo di applicazione della direttiva, anche se si riconosce che in tale ambito possono esservi problemi relativamente alle competenze comunitarie. Resta il fatto che l'istruzione costituisce un fattore determinante dell'uguaglianza tra donne e uomini, potendo portare ragazzi e ragazze a seguire percorsi professionali tradizionali, influenzando in modo sostanziale il loro avvenire. In alcuni Stati membri sussistono preoccupazioni relative alle restrizioni di scelta e all'assenza di orientamento nel campo dell'istruzione, da cui scaturiscono persistenti e significative implicazioni sia per gli individui interessati, sia rispetto al conseguimento degli obiettivi in materia di inclusione sociale, sia, infine, per la stessa competitività dell'UE.

2.3.1 La Commissione ha dichiarato che solo l'istruzione privata rientrerebbe nell'ambito dei servizi, se questo settore non fosse escluso dalla direttiva. Ciò avrebbe potuto tradursi nell'applicazione di differenti criteri nell'attuazione del principio di parità di trattamento.

2.3.2 Gli Stati membri hanno già avviato azioni nel settore dell'istruzione nel quadro dell'agenda di Lisbona. Pertanto il Comitato invita pressantemente la Commissione ad adottare tutte le misure che rientrano nei suoi poteri per incoraggiare gli Stati membri a garantire la parità nella disponibilità delle diverse forme di insegnamento e nell'accesso alle stesse per ragazzi e ragazze.

2.3.3 La vigente direttiva sulla parità di trattamento disciplina l'accesso all'istruzione professionale, compresa l'istruzione superiore di carattere professionale. Nondimeno ciò non è sufficiente: è a livello dell'istruzione primaria e secondaria che si pongono le basi dell'accesso all'istruzione superiore, tanto in ambito universitario quanto negli istituti di formazione professionale.

2.4 Il Comitato prende atto del fatto che la proposta riguarda esclusivamente i mezzi di comunicazione e la pubblicità nella loro funzione di industrie che forniscono servizi, e accetta il principio in base al quale la presente proposta non rappresenta il canale adeguato per un'azione sul contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità. Dal momento però che i mezzi di comunicazione e la pubblicità esercitano una forte influenza sugli atteggiamenti e le opinioni del pubblico, non è possibile ignorarli nell'ambito degli sforzi dell'UE intesi a rimuovere la discriminazione dal mondo del lavoro e dalla vita pubblica. Il confine tra azioni appropriate e censura è però sottile. La Commissione dovrebbe pertanto continuare le sue consultazioni su tali temi, tenendo presenti tali elementi, e assumere le opportune iniziative entro termini ragionevoli. Il Comitato auspica di poter essere associato a tale processo.

2.5 Il Comitato saluta il fatto che donne e uomini avranno uguale accesso ai finanziamenti - cosa particolarmente importante per entrambi, che si tratti di imprenditori o di individui alla ricerca di mutui per l'acquisto di una casa.

2.6 Il Comitato ritiene che, dal momento che la proposta non riguarda i settori dell'istruzione, dei mezzi di comunicazione e della pubblicità, l'aspetto più delicato sia rappresentato dal problema della non-discriminazione sulla base del sesso in materia di accesso alle assicurazioni. In nessuno dei campi coperti dalla proposta dovrebbero essere introdotti nuovi criteri di discriminazione e ciò vale in particolare per il settore delle assicurazioni.

2.6.1 Il Comitato ritiene estremamente discutibile che si accetti l'affermazione secondo cui tariffe non differenziate in base al sesso - seppure applicate da alcuni paesi dell'Unione - conducono necessariamente all'aumento generalizzato dei prezzi delle assicurazioni, e una perequazione estesa dei rischi tra i sessi costituisce un fattore di aumento dei prezzi. Appare poco prudente, nonché in contraddizione con l'obiettivo della proposta, consentire agli Stati membri, nell'ambito generale della libertà di erogazione dei servizi e della libertà di stabilimento nel settore assicurativo, di poter derogare per sei anni a tale principio di non-discriminazione.

2.6.2 Per quanto attiene all'accesso di chiunque ai diritti in materia di assicurazione complementare di previdenza sociale, il Comitato chiede che sia abolita la discriminazione diretta e indiretta. Tale esigenza è tanto più urgente dal momento che lo sviluppo del secondo e del terzo pilastro della previdenza sociale (complementare e ultracomplementare) rappresenta attualmente l'aspetto più dinamico della previdenza sociale nell'Unione. A tale proposito il Comitato fa riferimento alle proposte contenute nel suo parere sul tema «L'assicurazione malattia integrativa»<sup>(1)</sup>.

### 3. Osservazioni particolari

3.1 Il Comitato è favorevole alla parità nell'accesso ai servizi finanziari, molti dei quali essenziali per la vita quotidiana, nonché alla parità nelle prestazioni e nei premi per donne e uomini. Tuttavia, la vasta gamma di servizi finanziari, di diversa natura, regolamentati dalla direttiva - ad esempio, assicurazioni sui veicoli, assicurazioni di malattia e di invalidità, pensioni e rendite vitalizie - dà adito a problemi difficili e complessi, che variano da uno Stato membro all'altro.

3.1.1 Va comunque riconosciuto che la parificazione di prestazioni e premi per i consumatori di detti servizi implica effetti tanto positivi quanto negativi, in quanto le ripercussioni per donne e uomini variano a seconda del servizio finanziario in questione. Nel caso dell'assicurazione sugli autoveicoli, il singolo utente trae profitto dal bonus per assenza di sinistri solamente dopo diversi anni di assicurazione. Vi è un preciso rischio che le incertezze generate dall'applicazione della direttiva possano tradursi nell'aumento dei costi a carico degli individui di ambo i sessi.

<sup>(1)</sup> GU C 204 del 18.7.2000, pag. 51, (relatore : Jean- Michel Bloch-Lainé).

3.1.2 Nella sentenza Coloroll<sup>(2)</sup> la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha ammesso la validità dell'uso di statistiche basate sul sesso per il calcolo dei contributi e delle prestazioni pensionistiche. Ha però richiesto l'uniformità tra i contributi versati dai dipendenti e le prestazioni ricevute, così come ha dichiarato ammissibile il versamento di contributi più elevati da parte del datore di lavoro. La Corte ha così riconosciuto che l'allineamento delle prestazioni rappresenta un onere maggiore. Nei regimi professionali di pensionamento è il datore di lavoro a pagare il contributo più elevato. Nel caso dei regimi pensionistici e assicurativi privati, non essendovi un datore di lavoro che possa assumersi premi o contributi più elevati, l'onere ricadrà sul consumatore. Questo vale per il settore delle pensioni, dove gli uomini pagano per la longevità delle donne, ma anche per quello delle assicurazioni dove le donne possono dover pagare, ad esempio, il fatto che per gli uomini il rischio di incidenti è più elevato, ecc.

3.1.3 La Commissione, nella sua valutazione d'impatto estesa, riconosce che i fornitori di servizi assicurativi sosterranno costi specifici che in ultima analisi saranno trasferiti sui consumatori, ma considera che tale situazione finirà al termine del periodo di adeguamento. Il CESE condivide tale posizione.

3.1.4 Il Comitato rimanda anche al principio contenuto nel Trattato sulla parità di trattamento di uomini e donne. Partendo da questo principio, il settore assicurativo, ovviamente per un determinato periodo di tempo, si troverebbe a dover modificare il proprio sistema di calcolo in modo tale che il sesso non costituisca più un fattore che incida sul calcolo del premio per le polizze auto. Dato che la frequenza degli incidenti e la speranza di vita non sono ovviamente influenzati dal calcolo, tutti i premi versati dai consumatori dovrebbero, in linea di principio, restare invariati.

3.1.5 Il Comitato ritiene necessaria una valutazione più specifica (comprese simulazioni indipendenti sugli effetti di altri criteri di calcolo) del funzionamento del settore assicurativo e pensionistico, per valutare l'impatto a lungo termine delle proposte. Il Comitato reputa importante che, quando la direttiva entrerà in vigore, vengano effettuati dei controlli, soprattutto nel settore delle assicurazioni. Il diritto delle persone a non essere discriminate deve essere l'obiettivo principale della direttiva.

3.2 Per quanto riguarda il settore degli alloggi, il Comitato ritiene che la direttiva non dovrebbe applicarsi ad accordi privati, ovvero a prestiti, cessioni o donazioni tra membri di una famiglia.

3.3 Il Comitato ritiene che tali eccezioni debbano essere definite esplicitamente e che non debbano mettere a repentaglio l'uguaglianza tra donne e uomini.

<sup>(2)</sup> Coloroll Pension Trustees Ltd contro Russel & others, procedimento C-200/91, 28 settembre 1994.

3.4 Il Comitato si compiace della possibilità dell'azione positiva, sancita all'articolo 5. Tale disposizione, tuttavia, non dovrebbe pregiudicare i servizi di importanza essenziale erogati tanto dal servizio pubblico quanto dalle ONG per uomini e donne, quali alloggi riservati a persone dello stesso sesso per persone con handicap e rifugi per donne sottoposte a violenze domestiche o di altra natura.

3.5 Il Comitato approva la disposizione sul dialogo con le organizzazioni non governative. Tale disposizione deve tuttavia

garantire un contatto regolare con le organizzazioni della società civile.

3.6 Le informazioni e la pubblicità diffuse in merito alla presente direttiva, dopo la sua adozione, saranno di primaria importanza per garantire che i consumatori siano pienamente consapevoli dei propri diritti, e i fornitori di beni e servizi siano al corrente degli obblighi che incombono loro in virtù della direttiva stessa.

Bruxelles, 3 giugno 2004.

*Il Presidente*

*del Comitato economico e sociale europeo*

Roger BRIESCH

**Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo incentivare le tecnologie per lo sviluppo sostenibile: piano d'azione per le tecnologie ambientali nell'Unione europea**

*(COM(2004) 38 def.)*

*(2004/C 241/14)*

La Commissione, in data 28 gennaio 2004, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - incentivare le tecnologie per lo sviluppo sostenibile: piano d'azione per le tecnologie ambientali nell'Unione europea.

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 6 maggio 2004, sulla base del progetto predisposto dal relatore BUFFETAUT.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 2 giugno 2004, nel corso della 409<sup>a</sup> sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 177 voti favorevoli, 1 voto contrario e 5 astensioni.

## 1. Introduzione

1.1 La comunicazione in esame rientra nella tradizione dei testi non legislativi con i quali la Commissione fa il punto sulle iniziative adottate in un determinato ambito e sulle prospettive politiche future, e rappresenta in pratica il quadro di riflessione generale della Commissione in materia di tecnologie ambientali.

1.2 La comunicazione inizia collocando le tecnologie ambientali nella prospettiva della strategia a favore dello sviluppo sostenibile e della strategia di Lisbona, ripetendo la frase ormai ben nota secondo cui essa è volta a fare dell'Unione europea «l'economia della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, capace di generare una crescita economica sostenibile con maggiori e migliori posti di lavoro e una coesione sociale più elevata».

1.3 Dopo questa premessa ormai rituale, la comunicazione pone però il vero interrogativo: quali sono gli obiettivi di questo piano d'azione a favore delle tecnologie ambientali (Environmental Technologies Action Plan o ETAP)?

La Commissione ne enuncia tre:

- eliminare gli ostacoli per sfruttare le potenzialità insite nelle tecnologie ambientali,
- garantire che nei prossimi anni l'UE assuma la leadership nello sviluppo e nell'applicazione delle tecnologie ambientali,
- mobilitare tutti gli interessati affinché sostengano questi obiettivi,

con il fine ultimo di ridurre le pressioni sulle risorse naturali di cui disponiamo, migliorare la qualità della vita degli europei e incentivare la crescita economica.

1.4 La Commissione ritiene che il momento politico sia quello giusto per varare il piano d'azione, ma si chiede però con quali modalità farlo e quali azioni concrete sviluppare. Il testo si articola quindi intorno alle risposte a queste due domande.